



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
Città metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI,  
VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI**

Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del  
Consiglio Comunale n. 8 del 03.05.2024



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

**Indice**

- Art. 1 – oggetto
- Art. 2 – finalità
- Art. 3 – definizioni
- Art. 4 – materie escluse dall'ambito di applicazione
- Art. 5 – soggetti beneficiari
- Art. 6 – criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
- Art. 7 – importo dei contributi destinati ad attività programmate ed attività straordinarie
- Art. 8 – richiesta e concessione di contributi
- Art. 9 – richiesta e concessione di vantaggi economici
- Art. 10 – richiesta e concessione del patrocinio
- Art. 11 – obblighi dei soggetti beneficiari
- Art. 12 – promozione e divulgazione delle forme di sostegno
- Art. 13 – rendicontazione
- Art. 14 – controlli
- Art. 15 – adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 16 – albo dei beneficiari
- Art. 17 – norme finali



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

**ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

**ART. 2 - FINALITA'**

1. Il Comune di Pont Canavese, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della Legge 241/1990.

**ART. 3 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) **patrocinio:** l'adesione simbolica del Comune di Pont Canavese ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
  - b) **vantaggio economico:** l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
  - c) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

**ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali valgono le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
  - a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
  - b) forme contributive che conseguono alla stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
  - c) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
  - d) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

**ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
  - a) persone residenti o normalmente presenti nel Comune;
  - b) enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano direttamente o indirettamente a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - d) associazioni non riconosciute o comitati che effettuano iniziative e attività a vantaggio della popolazione del Comune. Potranno essere concessi contributi a nuove associazioni se costituite da almeno sei mesi.
2. Nella concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, particolare attenzione verrà rivolta alle istanze presentate dagli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.
4. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni presso il Comune di Pont Canavese. Fanno eccezione al divieto previsto dal precedente periodo, limitatamente alle organizzazioni sindacali ed alle loro articolazioni e solo per quanto concerne i patrocini, le manifestazioni del 25 aprile e del 1° maggio.



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

5. Non possono inoltre beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta, o con riferimento all'oggetto della propria attività o con riferimento ai contenuti della richiesta al Comune non rispettino i principi di non discriminazione di cui all'art. 3, comma 1 della Costituzione.
6. Non possono inoltre beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta, abbiano riportato condanne definitive per reati di criminalità organizzata e/o contro la Pubblica Amministrazione;
7. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.
8. Non è consentita, altresì, l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscano sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

**ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO**

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti in relazione ai seguenti criteri:
  - a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
  - b) contenuto dell'attività o dell'iniziativa;
  - c) capacità organizzativa, della persona o ente ricevente, accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative;
  - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
  - e) preventivo di spesa, eventuali introiti per vendita di biglietti di ingresso;
  - f) presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;
  - g) rendiconto delle spese e delle entrate.Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri anzidetti.
2. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

**ART. 7 – IMPORTO DEI CONTRIBUTI DESTINATI AD ATTIVITA' PROGRAMMATE E AD ATTIVITA' STRAORDINARIE**

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale, adottata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, è definita la quota di contributi destinati alle attività programmate e la restante quota destinata alle attività straordinarie.
2. Nel caso in cui le richieste di contributi, relativi alle attività programmate e valutati positivamente, siano eccedenti rispetto all'importo definito in base al comma precedente, la misura degli stessi sarà ridotta proporzionalmente.

**ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

1. Entro il medesimo termine di cui all'articolo precedente il Comune di Pont C.se pubblica un avviso per la presentazione delle richieste di contributo.
2. Le richieste di contributi per le attività programmate dovranno essere presentate al Comune di Pont C.se entro 60 giorni dal termine di cui al comma precedente.
3. Per le attività straordinarie la richiesta deve essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima, salvo casi di particolare comprovata urgenza per i quali l'organo competente al rilascio riterrà di poter ammettere la domanda presentata oltre tale termine.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Le richieste di contributi sono sottoposte alla valutazione della Giunta Comunale con parere del Responsabile dei Servizi alla Persona in merito alla compatibilità dell'iniziativa con le finalità dell'Ente e con i requisiti di cui agli articoli 5 e 6.
6. Il contributo è concesso con Deliberazione della Giunta Comunale. La domanda deve evidenziare in modo chiaro e argomentato:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
  - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

7. Gli Uffici competenti provvederanno:
- a) a dare comunicazione ai richiedenti delle decisioni assunte circa la richiesta di contributo. In caso negativo il diniego dovrà essere motivato;
  - b) a richiedere al Servizio Amministrativo e Finanziario, dopo l'adozione del provvedimento di concessione, l'erogazione dell'eventuale acconto concesso in accoglimento della richiesta;
  - c) a richiedere al Servizio Amministrativo e Finanziario il versamento del saldo, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 13;
  - d) a trasmettere al Servizio Amministrativo e Finanziario, entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine dell'aggiornamento dell'Albo di cui al successivo articolo 16, l'elenco degli enti e persone beneficiari nell'anno precedente.
8. Decadono dal beneficio, concesso a norma del presente Regolamento, i destinatari che:
- a) non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma oggetto del provvedimento;
  - b) non presentino la documentazione di cui all'articolo 13, nel termine ivi prescritto, senza giustificato motivo.

La dichiarazione di decadenza è formalizzata con determinazione dirigenziale, previa comunicazione alla Giunta Comunale.

In caso di dichiarata decadenza, il destinatario è tenuto alla restituzione degli importi eventualmente percepiti.

**ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

- 1. Le domande di vantaggio economico devono essere presentate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
- 3. Il vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale, la quale deve evidenziare:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso.

**ART. 10 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il patrocinio è concesso con Deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile competente per materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco e con il parere del Responsabile dei Servizi alla Persona. Nel caso in cui la concessione del patrocinio non comporti oneri per la finanza pubblica, il patrocinio stesso potrà essere concesso dal Sindaco, su parere del Responsabile dei Servizi alla Persona.
5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

**ART. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
  - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
  - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;
  - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
  - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
  - e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
7. In sede di presentazione delle richieste delle tre forme di agevolazione i richiedenti devono dichiarare di aderire alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

**ART. 12 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “*con il patrocinio del Comune di Pont Canavese*” o “*con il contributo del Comune di Pont Canavese*”.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Pont Canavese per la preventiva visione e approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Pont Canavese limitatamente all’iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall’Amministrazione.

**ART. 13 - RENDICONTAZIONE**

A conclusione dell’iniziativa od attività, il destinatario del contributo deve presentare, entro 90 giorni dalla conclusione della stessa, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa;
- b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante, corredato dalle copie delle fatture quietanzate o altra documentazione idonea a dimostrare la spesa sostenuta;
- c) indicazione delle sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e di privati.

**ART. 14 - CONTROLLI**

1. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell’iniziativa.
2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Pont Canavese, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l’Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

**ART. 15 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA’, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città metropolitana di Torino**

**ART. 16 - ALBO DEI BENEFICIARI**

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, il Servizio Amministrativo e Finanziario provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.
3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

**ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Nel primo esercizio finanziario di applicazione del presente Regolamento i termini di cui agli articoli 7 e 8 decorrono dalla data di approvazione del Regolamento stesso e sono dimezzati.
2. Per le richieste pervenute in data antecedente all'approvazione del Regolamento la concessione del patrocinio, del vantaggio economico e del contributo sarà adottata con Deliberazione di Giunta, previo parere del Responsabile del servizio alla persona. Restano ferme le disposizioni in materia di rendicontazione e obblighi a carico del soggetto beneficiario.
3. Dalla entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 19.04.1991 ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati – Adozione – Legge n. 241/1990".